



TARI 2019 – Tassa sui Rifiuti

Che cos'è?

E' il tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Quali sono gli immobili soggetti a TARI?

I locali e le aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. Nel dettaglio:

- tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso;
- le aree scoperte, ovvero sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti, che non costituiscono locale o pertinenza allo stesso, salvi i casi di esclusione;
- le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre e attività similari.

Chi è soggetto alla TARI?

Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree assoggettabili, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:

- per **le utenze domestiche**, in solido, **l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica** o colui che ha **sottoscritto la dichiarazione iniziale** o i componenti del nucleo familiare o altri detentori;
- per **le utenze non domestiche**, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

Chi gestisce il tributo per conto del Comune?

Il Comune di Imola ha affidato ad **HERA S.P.A.**, in qualità di **gestore del servizio rifiuti, la riscossione del tributo**. Il gestore HERA S.P.A. è responsabile del tributo.

Le indicazioni sotto riportate sono la sintesi degli elementi principali di applicazione del tributo definite dalla normativa vigente e dal regolamento. Maggiori dettagli sono reperibili mediante collegamento al link http://www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_servizio_ambiente/casa_ambiente_tari/3263.html

Come si paga? Hera s.p.a. manda il modello F/24 precompilato?

Sì. Il contribuente riceverà al **domicilio dichiarato l'avviso di pagamento** in tempo utile per il versamento entro il termine di scadenza delle rate. Qualora il contribuente riscontri il mancato recapito, dovrà rivolgersi agli sportelli utenti di Hera per chiederne copia, al fine di non incorrere in sanzioni per omesso pagamento. Per ogni ulteriore richiesta di chiarimento, il contribuente si rivolgerà al gestore Hera s.p.a in quanto detentore della banca dati e affidatario del servizio.

Quando si paga?

Si paga in tre rate:

1. prima rata e conguaglio della TARI dell'anno precedente → **scadenza 30 giugno 2019**
2. seconda rata → **scadenza 30 settembre 2019**
3. terza rata → **scadenza 30 novembre 2019**

Quali sono gli sportelli di Hera - Imola e i recapiti per informazioni e chiarimenti?

Numero verde 800.999.004 da lunedì a venerdì dalle 8 alle 22 e sabato dalle 8 alle 18
Sportello Hera Spa - Imola via Casalegno 1 - orario di apertura al pubblico:
dalle 8.00 alle 15.00 (da lunedì a giovedì) orario continuato; dalle 8.00 alle 13.00 (venerdì)
Sportello Hera Spa - Imola via Mentana 10: da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 12.30
Gruppo Hera Servizio Clienti c/o CMP Bologna via Zanardi 32, 40131 Bologna mail: tari@hera.it
Sito web: http://www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_servizio_ambiente/casa_ambiente_tari/3263.html

■ TARI– Tassa sui Rifiuti

Con la L. n.147/2013, dal 1° gennaio 2014 è stata istituita l'**Imposta Unica Comunale (I.U.C.)**, che si compone dell'imposta municipale propria (**IMU**) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (**TASI**) e nella tassa rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La TARI è stata quindi istituita con la legge di stabilità 2014 (L. n.147/2013) e ha sostituito la tassa sui rifiuti e sui servizi (T.A.R.E.S), applicata per tutte le occupazioni dal 01/01/2013 al 31/12/2013. La TARI è la tassa finalizzata alla copertura integrale dei costi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, a carico dell'utilizzatore.

Soggetti passivi sono coloro che sono soggetti al pagamento della TARI.

Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree assoggettabili, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.

Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:

- a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo familiare o altri detentori;
- b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

La soggezione passiva TARI si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica ovvero con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. La mancata utilizzazione del servizio di gestione di rifiuti urbani e assimilati non comporta esonero o riduzione del tributo. In caso di più possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Agevolazioni ed esenzioni TARI

Nel regolamento comunale sono indicate tutte le agevolazioni ed esenzioni approvate.

Di particolare interesse sono:

- le agevolazioni in termini di sconti per chi effettua la raccolta differenziata;
- le riduzioni previste per le utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale, che vengono occupate o detenute sino ad un massimo di 9 mesi continuativi, così come per i fabbricati e le aree diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale a cui si applica una riduzione pari al 30 per cento;
- la riduzione della quota variabile nei nuclei familiari con persona portatrice di handicap o con invalidità superiore al 66%, in seguito alla presentazione di idonea documentazione.

■ Il calcolo della TARI

La base imponibile è data dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per espressa previsione normativa, per l'applicazione della TARI si considerano le superfici già dichiarate o accertate in riferimento ai precedenti prelievi sui rifiuti. La superficie calpestabile deve essere calcolata comprendendo tutti i locali, comunque denominati, di qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso (compreso cantine, garage, mansarde, ecc.). La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera. La superficie adibita a civile abitazione e le relative pertinenze costituiscono la base imponibile delle utenze domestiche, tutte le altre superfici sono base di calcolo delle utenze non domestiche. La tariffa è composta da una **quota fissa** e da una **quota variabile**.

→**Relativamente alle utenze non domestiche**, la quota fissa e la quota variabile sono moltiplicate per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta (D.P.R. n.158/1999, 4.3 e 4.4, Allegato 1).

→**Relativamente alle utenze domestiche**, la **quota fissa**, parametrata al numero degli occupanti, è da moltiplicare per la superficie dell'abitazione (mq), mentre la **quota variabile** è in relazione al numero degli occupanti. La parte variabile della tariffa riflette la quantità di rifiuti prodotti da ciascuna famiglia, presuntivamente collegata al numero dei componenti. La parte variabile non dipende quindi dalla superficie occupata: se una famiglia di quattro persone occupa un'abitazione più piccola o più grande, la quota variabile è sempre la stessa, mentre cambierà la sola quota fissa in proporzione alla superficie.

■ Scadenze

→ La scadenza di pagamento della prima rata è il 30 giugno 2019

→ La scadenza di pagamento della seconda rata è il 30 settembre 2019

→ La scadenza di pagamento della terza rata è il 30 novembre 2019

■ Versamenti

Il gestore Hera s.p.a invia il modello F/24 precompilato unitamente all'avviso di pagamento all'indirizzo del nominativo del contribuente rilevato in banca dati: qualora non sia stata presentata una nuova dichiarazione, viene fatto riferimento ai dati TIA/TARES.

E' consigliabile utilizzare per il pagamento l'F/24 ricevuto da Hera s.p.a. Qualora il contribuente si trovi nella condizione di dover necessariamente compilare autonomamente il modello di pagamento F24, questo dovrà riportare tutti i dati, compreso il codice identificativo dell'avviso di pagamento per permettere al gestore la riconciliazione del versamento.

Per l'F24 si dovrà fare riferimento ai seguenti codici: **CODICE COMUNE IMOLA – E289**

Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di TARI, L'Agenzia delle entrate ha emesso due distinte risoluzioni: nn. [45/E](#), e [47/E](#) del 24 aprile 2014 istituendo i seguenti codici tributo:

I codici tributo riservati alla **Tari** per versamento con F24 sono:

“3944” – Tari (e Tares)

“3945” – Tari (e Tares), interessi

“3946” – Tari (e Tares), sanzioni

I codici tributo riservati alla **Tari** per versamento con F24 EP Enti Pubblici sono:

“365E” – Tari (e Tares)

“366E” – Tari (e Tares), interessi

“367E” – Tari (e Tares), sanzioni

*Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta e **NON** devono essere evidenziati nel modulo F24, mentre è importante barrare la casella “Ravv”.*

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella **“SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”** in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” con le seguenti indicazioni:

- nello spazio **“codice ente/codice comune”**, indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili; nel caso del **Comune di Imola** il codice è **E289**;
- nello spazio **“Ravv.”**, barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
- nello spazio **“Acconto”**, barrare se il pagamento si riferisce all'acconto;
- nello spazio **“Saldo”**, barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
- nello spazio **“Numero immobili”**, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- nello spazio **“Anno di riferimento”**, indicare l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento.

I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato che devono versare la TARI dall'estero, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24, provvedono nel modo seguente: → bonifico bancario a favore del "Tesoriere del Comune di Imola" sul c/c Banca di Imola S.p.a. - IBAN: IT81H0508021099T20990000029 - bic/swift: IMCOIT2AXXX sul quale accreditare l'importo dovuto.

La copia dell'operazione deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli via mail all'indirizzo tributi.imola@nuovocircondarioimolese.it

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla “TARI”, Comune di Imola, i relativi codici tributo sopraindicati;
- l'annualità di riferimento e l'indicazione del codice identificativo dell'avviso di pagamento.

■ Dichiarazione TARI

La dichiarazione riveste particolare importanza nella gestione del tributo TARI, in quanto determina la situazione in base alla quale il gestore procede al calcolo del tributo.

Per tale motivo, nell'interesse del contribuente e per espressa previsione regolamentare, si è definito il termine di presentazione di 90 giorni dalla data in cui abbia avuto inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo o si sia verificata la variazione della situazione precedentemente dichiarata o la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree. La tempestività della presentazione della dichiarazione permette al gestore di elaborare avvisi di pagamento corretti.

La dichiarazione deve contenere tutti gli elementi previsti all'art. 19 del Regolamento comunale TARI e deve essere presentata al gestore Hera. La modulistica è scaricabile dal sito istituzionale di Hera al link

Esenzioni TARI per nuovi insediamenti non domestici → obbligo dichiarazione

Per tutti i nuovi insediamenti non domestici avviati dal 01/01/2019 al 31/12/2019, per i primi due (2) anni dall'insediamento, è prevista l'esenzione dalla TARI, ad eccezione dei contribuenti non domestici classificati nelle categorie 25 e 28 del DPR 158/99 attività di impresa relative a Ipermercati e supermercati di superficie calpestabile superiore a mq. 250 (*Indirizzi per l'adozione di misure per la competitività del territorio imolese e per l'occupazione* Delibera di C.C. n. 11/2019).

Per imprese di nuovo insediamento si intendono:

a) apertura di nuova impresa a carattere produttivo o commerciale con sede operativa e/o legale nel territorio comunale (sede operativa e sede legale possono coincidere) entro il 31/12/2019;

b) apertura di nuova unità locale da parte di imprese già iscritte alla C.C.I.A.A. entro il 31/12/2019.

Sono esclusi i meri trasferimenti di sede nell'ambito del territorio e le nuove iscrizioni determinate da qualsiasi operazione straordinaria (esempio ridenominazione della ragione sociale, fusione, scissione, trasformazione), nonché a seguito di affitto o cessione d'azienda o di ramo d'azienda (anche a titolo gratuito) e i nuovi insediamenti assoggettati a TARI che, appartenenti a soggetti passivi di categorie economiche nn. 2, 4, 7, 8, 14, 22, 23, 24, 25 di superficie inferiore a mq. 250, 26, 30 (D.P.R. 158/2019), non siano iscritti nel registro delle attività commerciali Slot free ER attivato presso il Comune di Imola.

L'esenzione troverà applicazione a condizione che, oltre alla dichiarazione prevista all'art. 19 del presente regolamento, presentino entro il **termine di 90 giorni dall'insediamento, pena decadenza**, al Servizio Tributi Associato del competente Comune (ovvero al gestore), apposita **dichiarazione** contenente:

- La completa ragione sociale del possessore;
- la data di apertura della sede legale e/o unità locale nel territorio comunale;
- la superficie calpestabile;
- i riferimenti catastali degli immobili per i quali intende fruire dell'agevolazione;
- l'indicazione della destinazione d'uso dei locali;
- il numero di personale ivi impegnato.

E' condizione indispensabile per poter usufruire dell'esenzione l'effettuazione della comunicazione entro i termini previsti ed essere in regola con i versamenti TARI.

Presso lo sportello utenti del gestore HERA è in distribuzione apposita modulistica.

Controlli e sanzioni TARI

LA TARI, in quanto tributo, è soggetta ad attività di controllo secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni, come per le imposte IMU e TASI.

Pertanto entro cinque anni dall'annualità per la quale il tributo dovuto risulti non essere versato, possono essere avviate attività di controllo sia in ordine al contenuto delle dichiarazioni che all'omesso pagamento. L'accertamento di omesse o infedeli dichiarazioni, ovvero di omesso o insufficiente versamento della TARI, determinano l'applicazione delle sanzioni di legge, oltre al recupero del tributo non versato e all'applicazione di interessi legali.

■ Per tutto quanto qui non riportato ci si deve rifare alle seguenti **norme legislative e regolamentari**:

Norme legislative

- art. 1 commi da 639 a 730 della L. 147/2013, legge di stabilità 2014 e successive modifiche;
- art.1 c.26 della L. 208/2015, legge di stabilità 2016;
- D.P.R.158/99;
- Legge 296/2006 art. 1 commi 161 e successivi;
- D.Lgs. n. 152/2006

Norme regolamentari comunali e delibere

- Delibera C.C. n.36 del 27/3/2019: approvazione dell'articolazione tariffaria TARI anno 2019;
- Regolamento comunale per la disciplina della TARI -Tassa sui Rifiuti- approvato con deliberazione C.C. n.55 del 09/04/2014 e successive modifiche (ultimo Delibera C.C. n.36/2019);
- Regolamento generale delle entrate tributarie comunali – delibera C.C. n. 17 del 11/02/2016 e modifiche.

Regolamenti e delibere reperibili sul sito istituzionale <http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/i-comuni/imola>.

Aggiornamento al 13-05-2019